

CONVENZIONE

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI,

E

**L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA – E LA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**

- Visti** gli articoli 40, 41 e 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247-*(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)*;
- Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 *(Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*;
- Visto** il decreto del Ministero della Giustizia 9 febbraio 2018, n.17 *(Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*.
- Visto** il decreto del Ministero della Giustizia 5 novembre 2018, n.133 *(Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*;
- Ritenuto** che il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali intendono istituire il detto Corso;
- Ritenuto**, altresì, che il C.O.A. di Rieti intende organizzare il Corso attraverso una convenzione con la detta Università, così come previsto dall'art. 2, comma 6, ult. periodo del richiamato D.M. 17/2018, nonché art 40 della Legge Professionale sopra citata

convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

- [1] In seguito all'effettiva entrata in vigore del Regolamento adottato con decreto del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2018, n.17 che disciplina i corsi di formazione dei praticanti avvocati durante il periodo del tirocinio, con la presente convenzione l'Ordine degli Avvocati di Rieti unitamente alla Scuola Forense di Rieti, l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (di seguito solo "Università") intendono organizzare un Corso di formazione per praticanti avvocati che ricalca i requisiti e gli obiettivi didattici e formativi del Regolamento richiamato, per impartire ai frequentanti le nozioni teoriche e pratiche necessarie al superamento dell'esame di Stato ed al conseguente esercizio della professione di avvocato.
- [2] A tal fine è istituito presso l'Università, nell'ambito della Scuola di specializzazione per le professioni legali, e presso l'Ordine degli Avvocati di Rieti il Corso di formazione per la professione di avvocato (di seguito solo "Corso").

- [3] La presente convenzione ha, dunque, ad oggetto l'organizzazione del Corso a partire dal mese di novembre 2022, in ossequio ai presupposti di cui alle normative richiamate, stante la intervenuta obbligatorietà della formazione dei praticanti avvocati
- [4] Con la presente convenzione si prevede, sin d'ora, la possibilità di organizzare ulteriori progetti formativi che saranno concordati di volta in volta tra i due Enti.

Articolo 2

Durata del Corso

- [1] il corso, in ossequio all'art. 5 del D.M. 9 febbraio 2018 n. 17 avrà una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.
- [2] Le lezioni si terranno in presenza nei locali messi a disposizione dal C.O.A. di Rieti. Potranno essere anche attivate modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal Consiglio Nazionale Forense, nei limiti orari indicati dall'art. 7, comma 1, D.M. 17/2018 (cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio).

Articolo 3

Ammissione al Corso

- [1] Sono ammessi a frequentare il corso gli iscritti nel registro dei praticanti all'Ordine degli avvocati di Rieti.
- [2] Il numero massimo complessivo degli ammessi a frequentare il corso è 100.
- [3] Nel caso in cui le domande pervenute superino il numero massimo di partecipanti, si procederà ad ammettere al corso in base al voto di laurea conseguito dagli aspiranti.

Articolo 4

Programma del Corso

- [1] Il programma del Corso è definito dal Comitato Scientifico e dal Consiglio direttivo, di cui all'art. 5 della presente Convenzione e successivamente approvato dai rispettivi Enti.
- [2] Il corso ha, in ogni caso, taglio teorico-pratico e in conformità a quanto previsto dall'art.3 del DM N°17/2018, prevede approfondimenti in particolare nelle seguenti aree disciplinari:
 - a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
 - b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;

- c) ordinamento e deontologia forense;
- d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
- l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

Articolo 5

Consiglio direttivo del Corso

- [1] Il Consiglio direttivo è costituito da 4 componenti: il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rieti o suo delegato, il Direttore della Scuola Forense di Rieti, il Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali
- [2] Il Consiglio direttivo propone i docenti del corso, individuandoli tra docenti universitari, avvocati, magistrati, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nella materia oggetto del corso e l'esperienza maturata nella tematica oggetto di approfondimento. Per ogni materia sarà previsto un docente della scuola di specializzazione per le professioni legali ed un docente individuato dalla Scuola Forense di Rieti preferibilmente tra gli iscritti presso l'Ordine degli Avvocati di Rieti, che svolgeranno le loro funzioni gratuitamente. La Scuola Forense di Rieti, in ragione della tipologia del corso e della concreta materia trattata, può nominare uno o più tutor da affiancare ai docenti, da selezionare in autonomia, tenuto anche conto delle risorse disponibili.

Articolo 6

Gestione organizzativa

- [1] La gestione organizzativa è affidata alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università e alla Scuola Forense di Rieti.
- [2] Il Consiglio Direttivo si riserva di indicare eventuali ulteriori soggetti cui affidare il coordinamento tra Università e Ordine degli Avvocati.

Articolo 7

Verifiche intermedie e verifica finale

- [1] Al termine di ciascun semestre sono previste delle verifiche intermedie, strutturate nei termini di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento n. 17/2018 del Ministero richiamato nel preambolo.
- [2] Alla conclusione del Corso è prevista una verifica finale.
- [3] Verifiche intermedie e finale sono strutturate sulla base delle indicazioni del richiamato Regolamento ma possono essere organizzate secondo diverse modalità, finalizzate agli scopi perseguiti dalla Convenzione, definite dal Consiglio direttivo.

- [4] La Commissione giudicatrice, costituita da tre o cinque membri, in ragione dell'effettivo numero degli iscritti, è nominata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti ed è composta da avvocati, magistrati e docenti universitari.

Articolo 8

Costi del Corso

- [1] Gli iscritti al corso sono tenuti al pagamento di un rimborso spese di € 100 per ogni semestre, da corrispondersi in unica soluzione entro il primo mese del semestre.
- [2] Le quote verranno incassate dall'Università, e dovranno essere pagate con le modalità che l'università stessa indicherà ai partecipanti all'atto dell'iscrizione.

Articolo 9

Durata e rinnovo

- [1] La presente convenzione ha una durata di anni tre a far data dalla sottoscrizione con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione.

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'
Direttore Prof. Venerando Marano

Ordine degli Avvocati di Rieti
*Avv. Attilio Francesco Ferri a ciò
autorizzato con delibera C.O.A. n.
26 del 24.11.2022*

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Direttore Prof. Pierpaolo Dell'Anno

Scuola Forense dell'ordine degli Avvocati di Rieti

Direttore Avv. Cristian Baiocchi